



COMUNE DI ACQUI TERME

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Straordinaria

N. 50 del Registro

Oggetto:

COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ACQUI TERME, STREVI E TERZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno 2015 addì 28 del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
BERTERO Enrico Silvio	SI
NEGRO Francesco Luigi	NO
FELTRI Gianni	SI
LELLI Alessandro	SI
GUGLIERI Federica	SI
RAVERA Matteo Giovanni	SI.
ARCERITO Franca Anna	SI
LOBELLO GRIFFO Angelo	SI
PESCE Andreina	SI
SBURLATI Carlo Lodovico	SI
RATTO Mauro	SI
GALEAZZO Aureliano	SI
POGGIO Patrizia	SI
VOLPIANO Giuseppe	SI
CANNITO Pier Paolo	SI
BOSIO Bernardino	SI
GANDINI Paolo	SI

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

Assiste il Segretario *Dott. Gian Franco Comaschi*,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. *ALESSANDRO LELLI*
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assente iniziale il Consigliere **NEGRO** Francesco Luigi.

Presenti 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che: 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- il D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014 all'art. 23 comma 3-ter da ultimo modificato dall'art.1 comma 169 della legge 13/07/2015 n.107 ha dato disposizioni sull'entrata in vigore del comma 3-bis sopra emarginato dal 1° Novembre 2015;

CONSIDERATO altresì che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013; determinazione ANAC n.11 del 23/09/2015);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATE le trattative intercorse tra il Comune di Acqui Terme ed i Comuni di Strevi e di Terzo dirette ad una valutazione circa la possibilità di addivenire alla stipulazione di una convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006;

PRESO ATTO che i Sindaci dei comuni interessati hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

TENUTO CONTO che le trattative si sono positivamente concluse e ognuno dei Comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di convenzione, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione sopra precisato, al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

PRECISATO che rimangono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi enti le procedure rientranti nei seguenti ambiti:

- acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 nonché gli acquisti mediante MEPA, ACCORDI QUADRO o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli affidamenti in economia tramite amministrazione diretta ai sensi dell'art.125 comma 1 lett.a) del Dlgs n.163/2006, gli acquisti con il fondo economale e le acquisizioni effettuate dai Comuni con verbale di somma urgenza ex art.191 comma 3 del D.lgs n.163/2006 ed art.176 del DPR 207/2010 per tutti i Comuni aderenti;
- gli affidamenti di lavori e acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte del Comune di Acqui terme aderente avente una popolazione superiore a 10.000 abitanti ai sensi del comma 3 art.23 ter della Legge 11/08/2014 n.114 salvo successive diverse indicazioni legislative;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede rientri tra le competenze del Consiglio comunale la costituzione di forme associative tra comuni;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato a sensi art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. La premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art.30 del D. Lgs. n. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo a decorrere dal 1° Novembre 2015;

3. Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n.267/2000, costituito da n.16 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con la stipula della convenzione in oggetto è costituito un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi indicati nell'allegato schema di convenzione denominato Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
5. Di stabilire che la C.U.C. presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;
6. Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali gli organi, per quanto di propria competenza, adotteranno gli appositi atti amministrativi;
7. Di autorizzare il Sig.Sindaco alla sottoscrizione in nome e per conto del Comune della presente convenzione;
8. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale dei Comuni per quanto di competenza.

**atto informatico BOZZA DI CONVENZIONE
RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI ACQUI TERME, IL COMUNE DI
STREVI ED IL COMUNE DI TERZO.**

L'anno 2015 il giorno del mese di presso la sede del Municipio di Acqui Terme tra:

1. Il Comune di Acqui Terme, codice fiscale 00430560060, in persona del Sindaco pro tempore Sig..... domiciliato per la sua carica presso la sede comunale Piazza Levi 1 Acqui Terme ,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del Resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
2. Il Comune di Strevi codice fiscale....., in persona del Sindaco pro tempore Sig.....domiciliato per la sua carica presso la sede comunale ... Strevi, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del Resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
3. Il Comune di Terzo codice fiscale..... in persona del Sindaco pro tempore Sig.....domiciliato per la sua carica presso la sede comunale Terzo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del Resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE :

- tra le misure contenute nel **D.L. 66/2014** come convertito in Legge 89/2014 tese a razionalizzare la spesa pubblica tramite una modifica all'art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 è stata introdotta ritenendo che, tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione, una forma di accentramento della gestione delle gare, per i Comuni che non sono capoluogo di Provincia, per quanto concerne la fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture, facendo salvi gli acquisti tramite il mercato elettronico e le convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori di riferimento di cui al DPCM 11 Novembre 2014;
- **l'art.3 comma 34** del D.lgs n.163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" definisce la "centrale di committenza" come un'amministrazione aggiudicatrice che: a) acquista forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- **il comma 3-bis dell'art. 33** del D.Lgs 163/2006 " , stabilisce che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento";

- il citato **comma 3-bis** dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha subito tantissime vicissitudini, modifiche ed integrazioni nella sua pur breve storia: infatti, è stato dapprima aggiunto nel corpo dell'art. 33 del Codice dei contratti dall'**art. 23, comma 4**, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per il rispetto delle due Direttive europee n. 2004/17/CE (art. 29) e n. 2004/18/CE (art. 11); successivamente lo stesso **comma 3-bis** è stato modificato dall'**art. 1, comma 4**, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'**art. 1, comma 343**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; successivamente, il medesimo **comma 3-bis** è stato sostituito dall'**art. 9, comma 4**, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca "*Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento*") e, infine è stato ancora modificato dall'**art. 23-bis, comma 1**, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*": cd. "Decreto Riforma PA") convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- Inoltre, l'art. 23-ter dello stesso decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 [(a sua volta, dapprima modificato, integrato e coordinato dall'art. 8, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*" cd. "Decreto Milleproroghe 2015") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2015, n. 11 (pubblicata nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 49 del 28 febbraio 2015), entrata in vigore il **1° marzo 2015** e, successivamente, modificato (a decorrere dal **16 luglio 2015**) dall'art. 1, **comma 169**, della **legge 13 luglio 2015, n. 107** recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*" (pubblicata nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 162 del 15 luglio 2015), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 212, della stessa legge n.107/2015)], ha stabilito quanto segue:
 - **comma 1:** le disposizioni del citato art. 33, **comma 3-bis**, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. entrano in vigore dal **1° novembre 2015** per quanto concerne sia l'acquisizione di **beni e servizi** e sia l'affidamento degli appalti di **lavori** (sono fatte salve le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, quindi, avviate alla data del **1° marzo 2015** per quanto disposto dall'art. 8, comma 3-quater, del suddetto D.L. n. 192/2014 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della medesima legge n. 11/2015, in quanto secondo tale norma lo slittamento al **1° novembre 2015** degli obblighi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e/o degli appalti di lavori pubblici non si applica alle procedure **già avviate** alla data di entrata in vigore della citata legge n. 11/2015 e, quindi, alle procedure che risultino essere già state avviate alla data del **1° marzo 2015** con l'adozione della relativa determina a contrattare prescritta sia dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e sia dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000);
 - **comma 2:** le disposizioni dell'art. 33, **comma 3-bis**, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - **comma 3:** i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono comunque

procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00.

- la suddetta normativa, con la previsione delle centrali uniche di committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel consentire la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, indica che tali convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- si reputa, pertanto opportuno, procedere alla stipula di una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, quale strumento più flessibile per la gestione coordinata ed in forma associata del servizio di Centrale Unica di Committenza, che meglio risponde alle esigenze di primo avvio di un processo associativo che deve comportare tanto una profonda riorganizzazione dei servizi comunali quanto il mantenimento e la non dispersione dei livelli di efficienza già raggiunti presso i vari servizi dei singoli Comuni aderenti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Acqui Terme nr..... del.....

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Strevi nr..... del.....

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Terzo nr..... del.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo tra gli stessi costituita, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale Unica di Committenza, nel prosieguo ove non diversamente denominata CUC, ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando professionalità esistenti in servizio presso gli Enti aderenti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.

La gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gara per l'affidamento dei lavori e per l'acquisizioni di beni e servizi di competenza dei Comuni associati ha le seguenti finalità:

- a) garantire il miglioramento delle prestazioni svolte,
- b) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- c) attuare una gestione coordinata e ottimale degli obblighi procedurali citati in premessa mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio fermo restando lo standard attuale di prestazioni.

Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione nella presente convenzione.

Per tali fini viene costituito un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi denominato CUC.

La CUC sarà attiva dal 1 Novembre 2015 ai sensi dell' art.1 comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 salvo ulteriori proroghe.

Articolo 2 - AMBITO TERRITORIALE E COMUNE CAPO FILA

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

L'Ente capo fila della convenzione è individuato nel Comune di Acqui Terme.

Altre pubbliche amministrazioni potranno usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri, come da successivo art.12 della presente convenzione.

Articolo 3 – GESTIONE

L'organizzazione della gestione è affidata a:

- Conferenza dei Sindaci;
- Responsabili della Centrale di Committenza.

Articolo 4 - CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila. Alle riunioni della conferenza assiste, con funzioni di verbalizzazione e consulenza, il Segretario Comunale del Comune capofila.

La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno o più Sindaci dei Comuni convenzionati.

La richiesta di convocazione deve essere accolta entro trenta giorni dal ricevimento.

La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- approva il programma annuale di attività in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
- verifica l'andamento della gestione associata, vigila sull'attuazione degli indirizzi e stabilisce regole di ulteriori dettaglio o non previste nella presente convenzione, finalizzate al miglior perseguimento delle finalità del presente accordo convenzionale.

Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sono prese all'unanimità, senza tener conto della dimensione demografica dei Comuni aderenti.

Articolo 5 - RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il Responsabile della Centrale di Committenza, salvo diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci, è distinto in due figure: il responsabile tecnico nella persona del Dirigente dell'Ufficio Tecnico LL.PP. ed il responsabile della parte amministrativa nella persona del Capo Servizio Amministrativo e P.O. della medesima ripartizione del Comune di Acqui Terme.

Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;

- coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- adottare tutti gli atti gestionali di competenza della CUC;
- svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 6 –PERSONALE

La Centrale di Committenza utilizzerà, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, risorse umane in servizio presso i Comuni aderenti alla convenzione, che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

I Comuni associati adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione della CUC il suddetto personale.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente la CUC, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati. Il rapporto organico degli addetti alla CUC rimane in capo all'Ente di rispettiva appartenenza. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, la applicazione di sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento.

Il personale assegnato alla CUC mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso personale dipende gerarchicamente dal Responsabile della CUC e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi e direttive assegnati dall'organo di governo.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività Associate stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

L'organizzazione della CUC e la dotazione del personale potrà variare nel tempo a seguito di nuove esigenze da valutare in itinere.

Articolo 7 ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La CUC è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale per gli Enti associati. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante che rimane, pertanto, in capo a ciascun Ente aderente, che mantiene i relativi obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

La CUC per conto degli Enti aderenti cura le procedure di gara per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture sotto e sopra soglia U.E. espletando le necessarie procedure aperte, ristrette o negoziate.

Per i procedimenti di propria competenza, la Centrale costituisce il referente unico per le amministrazioni aderenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e degli organismi da questa dipendenti nonché nei confronti delle imprese partecipanti alle procedure di affidamento dal momento dell'indizione a quello immediatamente precedente alla stipulazione del contratto.

Con l'allegato sub 1 sono puntualmente riepilogate le competenze della Centrale Unica di Committenza.

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale Unica di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza e di non

discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Restano esclusi secondo le attuali disposizioni di legge:

- a) gli affidamenti in economia diretta ex art.125 comma 1 lett.a) del D.lgs n.163/2006 esmi;
- b) gli acquisti con il fondo economale o "spese minute e urgenti" (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla determinazione AVCP n. 4/2011 al punto 8), in quanto determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto (scontrino/ricevuta).
- c) gli acquisti tramite il mercato elettronico attraverso MEPA, CONSIP, ACCORDI QUADRO o per mezzo dei soggetti aggregatori di cui all'art.33 del Dlgs n.163/2006 meglio identificati dal DPCM 11Novembre 2014 e successiva determina ANAC 23/07/2015. Fatto salvo quanto ora precisato resta comunque in facoltà dei singoli Comuni di demandare con apposita determina a contrarre dei competenti Responsabili di Servizio alla Centrale unica di committenza l'acquisizione di servizi o forniture mediante il MEPA per conto di più Comuni aderenti, al fine di ridurre i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.
- d) gli acquisti di beni e servizi e gli affidamenti di lavori in economia mediante affidamento diretto nelle ipotesi di legge, quali quelle previste dall'art.125 del codice degli appalti per i Comuni aderenti che hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti ai sensi del comma 3 art.23 ter della legge 11 agosto 2014 n.114, salvo successive diverse indicazioni legislative;
- e) sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni effettuate dai Comuni aderenti mediante verbale di somma urgenza ex art.191 comma 3 D.lgs n.267/2000 ed art.176 DPR n.207/2010.

Le attribuzioni della CUC potranno variare per effetto di nuove norme senza necessità di modificare la presente convenzione.

Articolo 8 FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La Centrale di Committenza cura la gestione delle procedure di gara e svolge le seguenti attività e servizi e supporto elencate in modo semplificativo e non esaustivo:

- a) supporto per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, del criterio di aggiudicazione che dovranno essere riportati nella determinazione a contrarre redatta dal RUP del Comune interessato;
- b) collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- c) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati; nonché la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea ivi compreso, in accordo con l'Ente convenzionato, la richiesta del CUP (codice unico di progetto) ed il CIG (codice identificativo gara);
- e) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, garantendo la conformità alle disposizioni di legge in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- f) gestione del procedimento di gara sino all'aggiudicazione provvisoria ovvero alla redazione dei verbali di gara e verifica anomalia dell'offerta;

- g) verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo in sede di gara ai sensi dell'art.48 comma 1 D.lgs n.163/2006;
- h) comunicazione ai candidati e agli offerenti esclusi prevista dall'art.79, comma 5 lett.b Codice appalti;
- i) verifica in capo all'aggiudicatario e secondo classificato dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo in sede di gara e di ordine generale;
- J) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara mediante i verbali di gara e gli esiti delle verifiche di cui al punto g) per la redazione della determinazione di aggiudicazione definitiva e l'assunzione dei relativi impegni di spesa nonché comunicazione previste dall'art.79 comma 5 lett.a Codice appalti;
- k) pubblicazione dell'esito di aggiudicazione definitiva con le modalità previste per la pubblicazione del bando a seguito della comunicazione degli estremi della determina di aggiudicazione definitiva da parte del Comune interessato;
- l) trasmissione al Comune delle comunicazioni/informazioni in materia di antimafia;
- m) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- n) Nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'Ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte e collabora in merito alle procedure relative all'informativa di cui all'art. 243 bis del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
- o) In merito ad eventuali contenzioni proposti in relazione al contenuto del bando, della lettera d'invito, provvedimenti di esclusione, verbali ed aggiudicazione provvisoria e comunque per ogni attività svolta dalla CUC, connesse all'espletamento della procedura di gara, offre pareri e collaborazione in merito alle azioni da adottare.

Resta inteso che gli oneri afferenti un eventuale risarcimento del danno derivante dall'attività della CUC, verranno posti a carico del Comune proponente della procedura di gara.

Nel caso la CUC non risulti soccombente, si procederà al reintegro delle somme utilizzate per le spese giudizio destinandole ai fini di cui al successivo art. 10.

8.1 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ENTE CONVENZIONATO

L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze per le sotto elencate attività, elencate in modo semplificato e non esaustivo:

- a) per i lavori: la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei LL.PP., lo studio e progettazione dei lavori;
- b) per le forniture e i servizi: la definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, la definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquisire;
- c) la nomina del RUP ex art.10 D.lgs n.163/2006;
- d) la fase "a monte" della procedura di gara riguardante gli atti tecnici – amministrativi e la fase "a valle" relativa all'esecuzione e gestione del contratto (stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti corrispettivi, nonché agli adempimenti nei confronti di ANAC, Osservatorio Regionale sui contratti pubblici e BDAP dall'aggiudicazione definitiva in poi.
- e) Ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della Centrale di Committenza.
- f) A stanziare nei rispettivi bilanci ed a mettere a disposizione dell'Ufficio comune le risorse necessarie per far fronte agli oneri assunti per il funzionamento della CUC previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.

L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno con relativo crono programma previsto dal D.lgs n.118/2011.

8.2 AFFIDAMENTI ACQUISIZIONI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI A 40.000,00 EURO MEDIANTE PROCEDURE TRADIZIONALI.

I singoli Comuni associati alla convenzione aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche in base a quanto previsto dall'art.23 ter comma 3 Legge n.114/2014.

I singoli Comuni associati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per soddisfare quanto sopra operano attraverso la CUC.

Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al comma precedente, la Centrale può acquisire tali beni, lavori e servizi di valore inferiore a 40.000 euro a favore dei singoli Comuni aderenti attraverso i R.U.P. individuati dal Responsabile della C.U.C.tra i Responsabili dei singoli Comuni, funzionalmente incardinati presso la Centrale stessa, in virtù della normativa speciale prevista dall'art. 125 del D.Lgs.n. 163/2006.

Articolo 9 - REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

La Centrale di Committenza opera, di norma, attraverso l'Ufficio Unico a tal fine costituito presso l'Ente capo-convenzione, dispone la protocollazione di tutti gli atti e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Il comune capofila in cui ha sede la centrale provvede a dotare l'ufficio delle strutture ed attrezzature necessarie per il funzionamento, per custodire le offerte, debitamente acclamate al protocollo dell'ente, per tutto il procedimento di gara e fino all'aggiudicazione definitiva.

La Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile della CUC, in vista della miglior organizzazione del servizio nonché del raggiungimento della massima efficacia, efficienza ed economicità, può prevedere che gli adempimenti in carico alla Centrale di Committenza vengano svolti direttamente presso le singole amministrazioni appaltanti.

I provvedimenti della CUC sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni associati. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile della CUC di cui all'art.5 che gode di autonomia nell'organizzazione del servizio cui è preposto ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.

La CUC si impegna nel più breve tempo possibile dalla ricezione tramite PEC della determina a contrarre completa di tutta la documentazione, validata dal RUP, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di gara con la redazione dei verbali di gara e l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio la CUC rimette il fascicolo relativo alla procedura al Comune interessato, unitamente ai verbali di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimento al Comune interessato.

In caso di interessi comuni a più Enti aderenti la CUC potrà svolgere gare in forma aggregata, al fine di ottimizzare le procedure stesse e conseguire maggiori economie, eventualmente indicando un lotto per ciascuno Comune ed il relativo importo.

9.1 IMPEGNI DEI COMUNI ASSOCIATI

I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato.

A tal fine la CUC anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune provvede all'adozione di procedure omogenee, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. Ciascun Comune si impegna a pagare entro le date stabilite le quote di spesa sostenute dalla CUC e soggette a riparto di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Si ribadisce che sono a carico di ciascun Comune le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziale.

I Comuni si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Il Comune Capofila esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio, adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione quelli di esclusiva competenza dei Comuni associati.

Il Comune capofila istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce denominata "CUC" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione.

Il Comune Capofila si impegna ad attivare apposita sezione, nel proprio sito Internet dedicata alla gestione delle procedure che sono di competenza della Centrale unica di committenza.

ART.10 RAPPORTI FINANZIARI

L'istituzione della CUC non deve comportare maggiori oneri per gli Enti associati, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi.

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico degli Enti aderenti.

Il Comune in relazione ad ogni singola procedura di gara sarà tenuto a versare una contribuzione alla CUC, nella misura che verrà stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.

Le spese fisse saranno determinate e ripartite con apposito atto tra i Comuni aderenti. I Comuni convenzionati corrisponderanno una quota fissa annualmente deliberata dall'Assemblea dei Sindaci. La CUC provvederà a rendicontare le spese effettuate, suddivise per Comune aderente, entro il mese di marzo con riferimento alle procedure concluse nell'anno precedente.

Sono, pertanto a carico del Comune, nel cui interesse vengono disposte, le spese direttamente imputabili a ciascuna singola procedura di affidamento (spese di pubblicità, affidamento incarichi esterni per le commissioni giudicatrici, ecc.). Tali spese dovranno essere inserite nella documentazione propedeutica alla gara (determinazione di impegno di spesa, quadro economico di progetto, istituendo apposita voce fra le somme a disposizione). Le spese per la pubblicità legale delle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.34 comma 35 L221/2012, in caso di gara deserta e/o annullata sono poste a carico del Comune od in caso di gara per più Enti a carico dei Comuni interessati in modo proporzionale.

Le spese del personale temporaneamente assegnato sono a carico dei rispettivi Comuni di appartenenza.

Eventuali contributi statali, regionali e/o di altri Enti, destinati alle finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dal Comune capofila fermo restando che si intendono di competenza pro quota dei Comuni convenzionati.

Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi al Comune in proporzione dell'importo degli appalti aggiudicati.

Le modalità di corresponsione saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci ivi compresi una diversa destinazione delle economie e dei subentri.

ART.11 DISCIPLINA OPERATIVA

L'organizzazione ed il funzionamento della CUC sono disciplinati da **una apposito Regolamento di funzionamento della CUC** quale appendice al Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi adottata dal Comune capofila in accordo con gli altri Enti e recepita nei Regolamenti di ciascun Comune associato.

Articolo 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE E ULTERIORI ADESIONI

La convenzione avrà durata quinquennale (anni cinque) decorrente dalla sua sottoscrizione che deve avvenire entro e non oltre il 1 Novembre 2015.

Ogni modifica o integrazione sostanziale ivi compresa relativa proroga, che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

E' demandata alla Conferenza dei Sindaci la competenza circa eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere più funzionale il presente accordo convenzionale.

L'eventuale istanza di adesione alla presente convenzione da parte di altri Enti dovrà essere indirizzata al Sindaco del comune capo convenzione e verrà valutata in sede di Conferenza dei Sindaci. Ad avvenuta espressione del parere favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci ed approvazione della convenzione da parte del nuovo Comune aderente, lo stesso, nelle more temporali necessarie per la modifica dell'assetto convenzionale da parte di tutti i Comuni aderenti, potrà fruire dei servizi svolti dalla CUC. La convenzione con il nuovo Ente avrà durata pari a quella residua della convenzione originariamente sottoscritta.

Articolo 13 RECESSO E SCIoglIMENTO

Ciascun Comune può recedere dalla convenzione prima del termine previsto dal precedente art.12.

Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato in qualunque momento, purchè venga comunicato agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre.

Il recesso di ogni singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati dal CUC.

Articolo 14 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute sono demandate alla Conferenza dei Sindaci.

In caso di mancato accordo, la risoluzione delle controversie è demandata al giudice ordinario del Tribunale di Alessandria.

Articolo 15 – RINVII

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti nel tempo nei diversi istituti contemplati.

Articolo 16 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Ai sensi dell'art.15 comma 2 bis della Legge 241/90 la presente convenzione rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazioni è stipulata in modalità elettronica su supporto informatico reso

non modificabile e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005.

Letto,.....

FASI	PROCESSO	ATTUATORE
PRE-GARA	<p>ANALISI DEI BISOGNI DELL'ENTE PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE</p>	<p>ORGANI ISTITUZIONALI ENTE LOCALE</p>
	<p>ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</p>	<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)</p>
GARA	<p>ACQUISIZIONE CIG REDAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PUBBLICAZIONE</p>	<p>Centrale Unica di Committenza (CUC)</p> <p>Centrale Unica di Committenza (CUC)</p>
	<p>PROCEDURA DI GARA: SELEZIONE CANDIDATI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VERIFICA DEI REQUISITI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA COMUNICAZIONI EX ART. 79</p>	
	<p>PROCEDURA DI GARA A BENEFICIO DI PIU' COMUNI O PER LOTTI CON UNICO AFFIDATARIO LA CUC E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO DALLA DETERMINA A CONTRATTARE FINO ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EVENTUALMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. IN TALE CASO IL COMUNE CAPOFILA FUNGE DA SOGGETTO CONTRAENTE</p>	
POST-GARA	<p>STIPULA DEL CONTRATTO GESTIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>ORGANI GESTIONALI DEGLI ENTI LOCALI: UFFICIO CONTRATTI / RUP</p>

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Data 22/10/2015

Servizio: Lavori Pubblici

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale


OGGETTO:

COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ACQUI TERME, STREVI E TERZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Parere di Regolarità Tecnica:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE



A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E' stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'art. 31 della Legge 2011 nr. 183.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE




Parere di Regolarità Contabile:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto:

Prenotazione di impegno n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to LELLI Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 09/11/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Franco Comaschi
F.to **COMASCHI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi

Dal 09/11/2015

al 24/11/2015

Acqui Terme, li

9 NOV. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi